

(N. 1695)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 10 maggio 1951
(V. Stampato N. **520-99**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MAGGIO 1951

Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente, corresponsione delle indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è ratificato.

Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, è ratificato con le modificazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'articolo 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è

aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1951, nella misura del 70 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460.

Art. 3.

In deroga al disposto dell'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253, l'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
14 DICEMBRE 1947, N. 1460

Aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

Art. 1.

L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e dall'allegata tabella, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è aumentata, a partire dal 1° ottobre 1947, nella misura del cento per cento.

Art. 2.

L'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà per gli immobili locati, in attesa dei provvedimenti definitivi, a rivalersi sul conduttore della maggiore spesa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 APRILE 1947, N. 285

Corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, sono inseriti i seguenti due commi:

« Ai portieri ed agli altri lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia o la pulizia degli stabili adibiti ad uso abitazione o ad altri usi è dovuta, a decorrere dal 1° febbraio 1947, una indennità giornaliera di contingenza nella misura stabilita nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

« L'onere derivante dalla concessione della predetta indennità è a carico del locatore che ha facoltà di rivalersi sui conduttori in ragione di due terzi della spesa ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA.

I. — *Portieri che prestano opera di vigilanza, custodia e pulizia o che prestano solo opera di vigilanza e custodia:*

1. Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:

a) uomo capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . L. 150

b) uomo non capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . 70

c) uomo capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere . . . 75

d) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere . . . 50

2. Stabili da 41 a 70 vani o con almeno 7 appartamenti:

a) uomo capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . L. 120

b) uomo non capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . 60

c) uomo capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere . . . 65

d) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere . . . 40

3. Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti:

a) uomo capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . L. 100

b) uomo non capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . L.	50	2. Stabili da 41 a 70 vani con almeno 7 appartamenti:	
c) uomo capo-famiglia autorizzata ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	55	a) uomo capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . L.	40
d) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .	30	b) uomo non capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .	22
4. Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo stabilito per legge:		c) uomo capo-famiglia autorizzata ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	20
a) uomo capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere . . . L.	40	d) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	14
b) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	20	3. Stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti:	
II. <i>Lavoratori addetti con rapporto di lavoro continuativo alla pulizia:</i>		a) uomo capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . L.	35
1. Stabili con oltre 70 vani o con almeno 10 appartamenti:		b) uomo non capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . .	18
a) uomo capo-famiglia non autorizzato ad esercitare altro mestiere . . . L.	50	c) uomo capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	17
b) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere	24	d) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	10
c) uomo capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	25	4. Stabili con reddito imponibile inferiore al minimo stabilito per legge:	
d) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	17	a) uomo capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna non autorizzata ad esercitare altro mestiere . . . L.	14
		b) uomo non capo-famiglia autorizzato ad esercitare altro mestiere e donna autorizzata ad esercitare altro mestiere . . .	7